

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici - Campagna 2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto:

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di stabilire che le domande di pagamento per la campagna 2021 relative alle "misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali":
 - o misura 221 imboschimento dei terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto); vengano presentate secondo quanto stabilito da AGEA OP con le istruzioni operative N° 14 del 19 febbraio 2021 e n.17 del 24/02/2021 (Errata corrige alle Istruzioni applicative generali Agea N° 14 del 19/02/2021) **esclusivamente** per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA (previo conferimento di un mandato) oppure con l'assistenza di un libero professionista (munito di opportuna delega, accreditato dalla Regione, autorizzato alla fruizione dei servizi, in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Informativo Agricolo Nazionale), come meglio specificato nel documento istruttorio;
- di stabilire che agli interventi a premio siano associati i prodotti riportati nell'Elenco Prodotti 2021 di cui alle Istruzioni operative N° 14 del 19 febbraio 2021;
- di confermare per la presentazione delle domande di pagamento i termini indicati dalle suddette Istruzioni operative e di seguito riportati:
 - a) 17 maggio 2021 per le Domande iniziali ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
 - b) **31 maggio 2021** per le Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
 - c) data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate per le Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg.(UE) 809/2014 (ritiro parziale);
 - d) **30 settembre 2021** per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali);





- di confermare che, nel caso di presentazione tardiva delle domande di pagamento ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 cioè con un ritardo fino a 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio:
 - a) le domande presentate oltre il 11 giugno 2021 sono inammissibili (irricevibili);
 - b) l'importo del contributo richiesto viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo:
 - c) la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2021, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **11 giugno 2021**. Oltre detto termine le domande sono inammissibili (irricevibili):
 - d) Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e della DGR n.1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-R urale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- DM n. 2588 del 20 marzo 2020 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- DGR n. 1668 del 10/12/2018 "Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari, Misure connesse alle superfici e agli animali";
- Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali Agea N° 14 del 19/02/2021 per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021.
- Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali Agea N° 17 del 24/02/2021 Errata corrige alle Istruzioni applicative generali Agea N° 14 del 19/02/2021

(motivazione)

L'organismo pagatore Agea, ha emanato le istruzioni operative Agea N° 14 del 19/02/2021 e n.17 del 24/02/2021 (Errata corrige alle Istruzioni applicative generali Agea N° 14 del 19/02/2021), definendo le modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013, per le Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021 disponendone l'applicazione anche per gli impegni assunti con Misura 221 imboschimento dei terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto).

E' pertanto necessario individuare le modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2021 per la Regione Marche.

In particolare si stabilisce che la presentazione possa avvenire **esclusivamente** in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OPAGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve inoltre essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN e deve aver ottenuto l'autorizzazione alla fruizione dei servizi da parte del responsabile delle utenze regionali.





Come sottolineato nelle Istruzione operative, il presupposto per poter presentare domanda di pagamento è il "fascicolo aziendale "che contiene le informazioni relative ai dati aziendali compresi quelli relativi alle consistenze dell'azienda ed al titolo di conduzione, base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta salva comunque, la facoltà di verifica e di controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5). Si sottolinea inoltre che ai sensi del l'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 e art. 9 del DPR n. 503/99, il fascicolo aziendale, è detenuto dal CAA che provvede alle attività di costituzione, aggiornamento, mantenimento e custodia presso le proprie strutture operative e che il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, nonchè dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda e della corretta immissione dei dati.

E' inoltre necessario che agli interventi a premio siano associati i prodotti riportati nell'Elenco Prodotti 2021 (a quattro livelli), di cui alle Istruzioni operative N° 14 del 19/02/2021.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di pagamento , vengono confermati i termini indicati dalle suddette Istruzioni operative e di seguito riportati:

- a) 17 maggio 2021 per le Domande iniziali ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
- b) **31 maggio 2021** per le Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
- c) data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande per le Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg.(UE) 809/2014 (ritiro parziale);
- d) **30 settembre 2021** per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

Inoltre, nel caso di presentazione tardiva delle domande di pagamento ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 e cioè con un ritardo fino a 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio, si prevede che:

- a) le domande iniziali pervenute oltre il 11 giugno 2021 sono inammissibili (irricevibili);
- b) l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- c) la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 31 maggio 2021 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 giugno 2021. Oltre detto termine le domande sono inammissibili (irricevibili);

Per le modalità di calcolo delle decurtazioni dovute al ritardo di presentazione e per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle istruzioni operative Agea.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione e l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Proposta





Per quanto sopra esposto, si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento (Fabrizio Cerasoli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati.

